

Penale Sent. Sez. 3 Num. 778 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udiienza: 04/04/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PALMISANO FRANCESCA, nata a Brindisi il 29.11.1987

avverso la sentenza in data 8.3.2016 del Tribunale di Brindisi

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8.3.2016 il Tribunale di Brindisi ha condannato Francesca Palmisano alla pena di € 1.400 di ammenda, ritenendola responsabile del reato di cui all'art.227 comma 1 in relazione all'art.262 comma 2 lett. b) d. lgs. 81/2008 per aver omesso, in qualità di rappresentante legale della s.r.l. ADI.C.L.A., di formare ed informare due dipendenti sui rischi derivanti dalle polveri sottili e sull'utilizzo dei reagenti chimici, essendo stata ~~sorpresa~~ ^{trovata sprovvista} nel corso di un accesso ispettivo presso un cantiere edile temporaneo, ~~sprovvista~~ della documentazione attinente alla informativa ed assunzione assentita della valutazione rischi per i lavoratori. Avverso la suddetta pronuncia l'imputata ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione con il quale

AL

De o

lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l'inutilizzabilità della deposizione dell'Ispettore del Lavoro, dalla cui deposizione era stata essenzialmente tratta la penale responsabilità dell'imputata, sostenendo che: a) è precluso agli agenti di PG, ex art. 195, comma 4 c.p.p., deporre sul contenuto delle dichiarazioni loro rese dalle persone che possono riferire su circostanze idonee alla prosecuzione delle indagini, ovverosia nello specifico i due lavoratori dipendenti, rinvenuti nel cantiere al momento dell'ispezione; b) il teste aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese dai due dipendenti, configurandosi perciò la testimonianza indiretta, senza che i testi di riferimento - che peraltro indossavano al momento del sopralluogo la mascherina apposita per evitare di respirare sostanze dannose - fossero stati chiamati a deporre, malgrado l'esplicita richiesta formulata dalla difesa. Contesta, inoltre, il fondamento documentale della pronunciata condanna, non contenendo il fascicolo alcun documento e non risultando che il "complesso delle analisi cui era pervenuta la Direzione Provinciale del Lavoro", menzionata dall'unico teste escusso, fosse stato mai acquisito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che il fondamento della responsabilità ascritta all'imputata è costituito non già dalle dichiarazioni rese dai lavoratori rinvenuti sul cantiere in occasione del sopralluogo ispettivo, bensì dalla mancanza dei documenti aziendali attestanti la regolare acquisizione dei dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio relativo agli agenti pericolosi presenti sul luogo di lavoro, la formazione e le informazioni fornite ai lavoratori ivi impegnati su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggersi, dati di cui la legale rappresentante della ditta appaltatrice era stata trovata sprovvista all'esito del sopralluogo ispettivo. Il reato in esame si perfeziona, invero, con la violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori gravante sul datore di lavoro, che è conseguentemente tenuto ad analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, in via preventiva, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per prevenirli (Sez.4, n. 20129 del 10/03/2016 - 16/05/2016, Serafica, Rv. 267253).

Mentre le dichiarazioni testimoniali che hanno dato solo occasione all'espletamento delle indagini, sono state ritenute irrilevanti rispetto all'accertamento della contravvenzione in contestazione, non essendo state neppure menzionate dal giudice di merito, la ratio decidendi che informa la

sentenza impugnata è costituita dall'assenza della documentazione formale, idonea ad attestare la formazione dei dipendenti sui punti espressamente indicati dall'art.262 l. 81/2008 che, a riprova della mancata redazione, l'imputata ha esibito, come affermato dal Tribunale, solo in epoca successiva all'eseguito controllo dell'organo di vigilanza, con datazione, quindi, ad esso posteriore.

Inconferente ai fini della assunta illogicità della sentenza impugnata è, pertanto, anche il rilievo relativo alla circostanza che i due dipendenti trovati sul cantiere indossassero una mascherina di protezione dalla inalazione di sostanze dannose, perfezionandosi la contravvenzione in esame con la mancata redazione della documentazione richiesta ex lege ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Segue all'esito del ricorso la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4.4.2017